

Relazione illustrativa alla proposta di legge n. 193 a iniziativa dei Consiglieri Cesetti, Bora, Mangialardi, Biancani, Carancini, Casini, Mastrovincenzo, Vitri, Minardi

ISTITUZIONE DI UN FONDO PER L'EROGAZIONE DEL REDDITO DI LIBERTÀ PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA

Signori Consiglieri,

la Regione Marche è attiva da anni nel contrastare la violenza sulle donne, fenomeno che è presente e purtroppo in crescita anche nella nostra Regione.

Dall'ultimo Rapporto annuale sulla violenza di genere nelle Marche, presentato in Consiglio regionale nella seduta aperta del 29 novembre 2022, è emerso che 663 sono le donne che si sono rivolte ai Centri Antiviolenza nel 2021, 180 in più rispetto al 2020, e che le violenze subite avvengono principalmente tra le mura domestiche, coinvolgendo in questa spirale di sofferenza e dolore, direttamente o indirettamente, anche i figli, di cui 118 minori.

I Centri Antiviolenza (CAV), che nel tempo hanno visto aumentare nella Regione la loro capacità di accoglienza, svolgono senza dubbio un ruolo centrale nel percorso di uscita dalla violenza.

Ma c'è un aspetto che non può e non deve essere trascurato, ovvero la "violenza economica" che incide fortemente e pesantemente sulle donne se è vero, come è vero, che molto spesso sono costrette a scegliere di non lasciare contesti di abuso per la paura di non riuscire a mantenere economicamente se stesse e i propri figli.

Sostenere ed accompagnare le donne, che hanno subito violenza e che sono prive di un lavoro stabile e retribuito, in un percorso di autonomia per sé e per i propri figli significa non solo consentire loro di liberarsi dai soprusi e dal ricatto della dipendenza economica, ma significa anche tutelare i bambini vittime di violenza assistita.

E' quindi evidente quanto sia urgente mettere in campo azioni strutturali per il miglioramento delle condizioni lavorative ed economiche delle donne, anche in considerazione sia della inaccettabile disparità salariale, che purtroppo si evidenzia tra uomo e donna, che dei livelli di disoccupazione molto più elevati per le donne rispetto agli uomini, situazione, quest'ultima, enormemente aggravata dalla pandemia.

In questa logica, ai sensi dell'articolo 105-bis del d.l. 34/2020 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77/2020, è stato istituito il "Fondo per il reddito di libertà per le donne vittime di violenza".

Il fine del "Fondo" è favorire l'indipendenza economica, l'emancipazione e i percorsi di autonomia per le donne vittime di violenza che si trovano in condizioni di povertà, vulnerabilità e di "urgenza e

di bisogno” consentendo loro il raggiungimento dei seguenti obiettivi: autonomia abitativa; percorso scolastico e formativo per i figli o le figlie minori; acquisizione di un’ autonomia personale.

Con legge di bilancio 2023 il suddetto “Fondo” è stato finanziato con uno stanziamento pari a euro 1.850.000,00. Le risorse disponibili vengono distribuite alle Regioni a seconda del numero di abitanti femminili e vengono erogate direttamente dall’INPS fino al loro esaurimento, con unico requisito di priorità l’ordine di presentazione delle domande. L’importo erogabile è pari a euro 400,00 pro capite su base mensile per un massimo di 12 mensilità, ovvero ben al di sotto della soglia di povertà.

Alla luce della esiguità del contributo nazionale, che tra l’altro si è sensibilmente ridotto dalla data della sua istituzione, e del fatto che non tutte le donne che necessitano di questa tipologia di sostegno economico riescono ad accedervi pur avendone i requisiti, con la presente proposta di legge si intendono integrare con fondi regionali gli stanziamenti statali, perché nessuna donna vittima di violenza deve essere lasciata sola!

Da sottolineare che la stessa INPS, referente per l’erogazione del contributo statale, con il messaggio n. 1053 del 7 marzo 2022, ha chiarito che le risorse stanziare dal Governo centrale possono essere ulteriormente incrementate dalle Regioni/Province autonome con risorse proprie.

La presente proposta di legge è composta da otto articoli.

L’articolo 1 definisce principi e finalità della legge.

L’articolo 2 istituisce il Fondo regionale finalizzato all’erogazione del Reddito di Libertà.

L’articolo 3 individua i destinatari del sussidio economico (RdL).

L’articolo 4 disciplina il procedimento per l’accesso al Reddito di Libertà.

L’articolo 5 prevede la gestione del sussidio in conto terzi e ne definisce le condizioni.

L’articolo 6 dispone in merito alle misure attuative.

L’articolo 7 contiene la clausola valutativa.

L’articolo 8 contiene le disposizioni finanziarie che autorizzano la spesa di euro 300.000,00 per ciascun anno del biennio 2024/2025. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con le rispettive leggi di bilancio.

Scheda economico-finanziaria P.d.L. "Istituzione di un Fondo per l'erogazione del Reddito di Libertà per le donne vittime di violenza"

NORMATIVA		SPESA					COPERTURA				
ART	DESCRIZIONE	NATURA DELLA SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA	2024	2025	ANNI SUCCES_SIVI	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO	MODALITA' DI COPERTURA	2024	2025	MISSIONE / PROGRAMMA/ CAPITOLO
1	Principi e finalità	senza oneri									
2	Istituzione del Fondo per l'erogazione del Reddito di Libertà	corrente	continuativa	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Nei limiti della spesa autorizzata all'articolo 8	Legge di bilancio	Missione 12 Programma 04	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa			
3	Destinatari	senza oneri									
4	Procedimento	senza oneri									
5	Gestione del sussidio in conto terzi	senza oneri									
6	Misure attuative	senza oneri									
7	Clausola valutativa	senza oneri									
8	Disposizioni finanziarie	corrente	continuativa	€ 300.000,00	€ 300.000,00	Legge di bilancio	Missione 12 Programma 04	Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa	€ 300.000,00		Missione 20 Programma 03 Cap. 2200310097
								Mediante riduzione precedenti autorizzazioni di spesa		€ 300.000,00	Missione 20 Programma 01 Cap. 2200110002

